

N. 602/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte D'Appello di Torino

Sez. Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Renata Silva	Presidente
dott. Tiziana Maccarrone	Consigliere
dott. Gian Andrea Morbelli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 602/2019 promossa da:

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente  
domiciliati presso il suo studio in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ parte appellante

contro

\_\_\_\_\_ societa' semplice, in persona delle legali rappresentanti e  
con il patrocinio  
dell'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ parte appellata

OGGETTO: impugnazione delibera di esclusione

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

*"Voglia l'Ill.ma Corte adita, accogliere il gravame proposto ed in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,*

*in via cautelare:*

*- sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice Designato del Tribunale di Torino dott.ssa Orlando datata 28/09/2017;*



- ovvero, in subordine, sospendere ex art. 2287, comma 2 c.c., l'esecuzione della delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società, nonché sospendere l'esecuzione di ogni altra delibera da essa presupposta e/o conseguente e/o successiva adottata senza il consenso degli appellanti.

**In via preliminare:**

- accertare e dichiarare la tempestività dell'opposizione avverso la delibera impugnata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione proposta dagli appellanti;

- accertare e dichiarare la nullità della clausola arbitrale ex articolo 12 del contratto sociale oggetto di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la propria competenza, ovvero in subordine sottoporre all'Eccellentissima Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 2003 per eccesso di delega, ovvero, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la competenza della camera Arbitrale del Piemonte e, per l'effetto, fissare il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 c.p.c., in ogni caso, previa concessione della sospensione cautelare della delibera impugnata.

**Nel merito, in via principale,** annullare la delibera impugnata, con immediata reintegrazione degli appellanti nella società, nonché annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace ogni altra delibera da essa presupposta e/o conseguente e/o successiva adottata senza il consenso degli appellanti medesimi.

**Nel merito, in via subordinata,** nella denegata non creduta ipotesi in cui la delibera impugnata non fosse annullata, previa esibizione in giudizio del bilancio straordinario aggiornato della società, da redigersi a cura degli amministratori, con indicazione del valore dei singoli beni, del valore dell'avviamento e delle operazioni in corso, accertare la situazione patrimoniale della società convenuta al momento dello scioglimento del rapporto sociale nella misura non inferiore ad € 300.000,00, ovvero pari ad altra somma da determinarsi in corso di procedimento, anche in via equitativa.

**In via istruttoria:**

- ordinare, ex art. 210 c.p.c. ed ex art. 2361 c.c., alla società ed agli amministratori l'esibizione dell'estratto conto bancario scalare della società e/o del libretto di risparmio ed in ogni caso di qualunque documento relativo ai rapporti intrattenuti dalla società con istituti di credito;

- nominare un consulente tecnico d'ufficio che valuti l'esatto ammontare delle quote dei soci esclusi.

- ammettere i capi di prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:



1. Vero che nel maggio del 1972 il geom. \_\_\_\_\_ consegnava a mani dell'avv. \_\_\_\_\_ il rendiconto di cui al documento 47 e 48 (da rammostrarsi al teste), nonché il preventivo di cui al documento 49?

Si indica a teste sul capo sopra riportato la signora \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

2. Vero che nei giorni immediatamente successivi al 18/07/2012, data di sostituzione degli amministratori della \_\_\_\_\_ S.S., la sig.ra \_\_\_\_\_ consegnava, per il sig. \_\_\_\_\_ la documentazione in originale della predetta società degli ultimi dieci anni dal 2001 al 2012 e prodotta in giudizio in copia sub docc. da 30 a 44 (da rammostrarsi al teste), all'impiegata dello Studio \_\_\_\_\_

3. Vero che la dott.ssa \_\_\_\_\_ alla fine del mese di luglio 2012 incaricava per iscritto la copisteria \_\_\_\_\_ di fotocopiare la documentazione sociale ricevuta dal sig. \_\_\_\_\_ cui al capo 2 e per tali copie la copisteria emetteva lo scontrino in data 02/08/2012 di euro 34,00, di cui al doc. 7 (da rammostrarsi al teste)?

4. Vero che nei primi giorni di agosto 2012, poco prima di partire per le ferie estive, il sig. \_\_\_\_\_ ritirava dallo Studio \_\_\_\_\_ le fotocopie di cui al capo 3?

5. Vero che con comunicazione del 04/07/2013 di cui al doc. 7 (da rammostrarsi al teste) la dott.ssa \_\_\_\_\_ richiedeva il rimborso delle spese per le fotocopie di cui al capo 3?

6. Vero che in occasione delle visite mediche temutesi, sino al 2012, presso il laboratorio dentistico del sig. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, il sig. \_\_\_\_\_ quando interrogato, informava lo stesso delle incombenze, delle entrate e delle spese di gestione della Società, quali ad esempio il pagamento dell'ICI, delle spese del commercialista e dei premi per l'assicurazione contro il rischio incendi?

Si indica a teste sui capi sopra riportati la signora \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Si chiede, infine, sin d'ora l'ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte con i testi già indicati.

**In ogni caso, con vittoria di spese generali, competenze ed onorari dei gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.**

Con riserva di proporre autonoma istanza ex art. 351 c.p.c..”

Per parte appellata:



*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,*

**IN VIA CAUTELARE.**

*Respingere l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata ovvero la subordinata istanza di sospensione ex art. 2287 comma 2 c.p.c. dell'esecuzione della delibera del 3.7.17 di esclusione dei soci per tutti i motivi di cui in narrativa.*

**IN VIA PRINCIPALE.**

*Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc, ovvero respingere l'impugnazione ex adverso proposta, per i motivi tutti di cui in narrativa, confermandosi l'appellata Sentenza n. 862/2019 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione I Civile, in data 20.2.2019, depositata in Cancelleria il giorno 21.2.2019.*

**IN VIA SUBORDINATA.**

*Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse accoglibile l'appello e la richiesta di riesame*

**In via subordinata pregiudiziale**

*1) In via pregiudiziale principale.*

*Nel deplorato caso in cui si volesse ritenere ammissibile, ai fini dell'introduzione dell'opposizione ex art. 2287 c.c., la notifica del 9.8.2017, dichiararne la nullità ex art. 164 c.p.c. per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge ovvero per mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 con conseguente pregiudizio per l'attività difensiva per tutti i motivi di cui in premessa, nonché comunque tardiva la notifica del 29.8.17 e per l'effetto dichiarare decaduti gli attori dal proporre opposizione e revocare il provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa Orlando datato 28.9.2017.*

*2) In via pregiudiziale ulteriormente subordinata*

*Nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni che precedono e, in forza della clausola compromissoria statutaria, fosse ritenuta applicabile la disciplina dell'arbitrato societario, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la propria incompetenza in ragione della convenzione di arbitrato di cui all'art. 12 dello Statuto societario 18.7.2012.*

*3) In via pregiudiziale di estremo subordine.*

*Nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le eccezioni che precedono nè fosse ritenuta applicabile la disciplina dell'arbitrato societario, si chiede che sia comunque dichiarata efficace la clausola di cui all'art. 12 di Statuto 18.7.2012 nella parte in cui devolve la presente controversia ad arbitrato di diritto comune secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, dichiarando*



nullo il solo richiamo alla disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 D.lgs. n. 5/03 con declaratoria di incompetenza del Tribunale.

**In via subordinata nel merito.**

Dichiarare inammissibile, infondata, ovvero, respingere l'opposizione e le domande ex adverso proposte per i motivi tutti di cui in narrativa, confermandosi la delibera di esclusione 3.7.2017 per cui è causa, con conseguente revoca del provvedimento cautelare emesso dalla Dott.ssa Silvia Orlando datato 28.9.2017.

**In via istruttoria.**

Ci si oppone all'ammissione delle prove dedotte da controparte in atto d'appello, in quanto irrilevanti e generiche e in particolare il capo n. 2 contiene una richiesta di valutazione "in originale" non demandabile al teste.

Nel denegato caso di ammissione delle prove dedotte da controparte, si chiede di essere ammessi alle medesime in materia contraria ed inoltre si chiede l'ammissione dei seguenti capi di prova per interpello e testi:

- 1) Vero che, nel mese di settembre 2012, lo Studio \_\_\_\_\_ venne incaricato di gestire la contabilità della Società \_\_\_\_\_ ss dalla socia \_\_\_\_\_
- 2) Vero che sino al giorno 27.5.2013 lo Studio \_\_\_\_\_ aveva ricevuto documentazione inerente la contabilità della Società \_\_\_\_\_ ss esclusivamente dalla socia \_\_\_\_\_

Si indica a teste in materia contraria sulle prove dedotte dai ricorrenti, nonché sui sopraccitati capitoli di prova la sig.ra \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

In ogni caso.

Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge."

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### I

Con delibera in data 3.07.2017, notificata il 13.07.2017, la maggioranza dei soci della \_\_\_\_\_ s.s. deliberava l'esclusione dalla società dei soci \_\_\_\_\_ per gravi inadempienze ai sensi dell'art. 2286 c.c..

### II

In data 3.08.2017 i soci esclusi depositavano nella cancelleria del tribunale di Torino "Ricorso ex art. 2287 cc con domanda di sospensione cautelare ex artt. 2287 cc e 700 cpc".



Nel ricorso, ricostruite le vicende sociali sin dal sorgere della società e contestati diffusamente i motivi posti a fondamento della delibera di esclusione, chiedevano al tribunale:

- in via cautelare, ex art. 2287, comma secondo, cod. civ. o, in subordine, ex art. 700 cpc, sospendere l'esecuzione della delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società, nonché sospendere l'esecuzione di ogni altra delibera da essa presupposta o conseguente;
- in via preliminare, dichiarare la nullità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 12 del contratto sociale e, per l'effetto, dichiarare la propria competenza; in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, del d. lgs. n. 5/2003 per eccesso di delega; in ulteriore subordine dichiarare la competenza della Camera arbitrale del Piemonte e fissare un termine per la riassunzione del giudizio ex art. 50 cpc;
- nel merito, in via principale, annullare la delibera impugnata, con immediata reintegrazione dei ricorrenti nella società, e annullare ogni altra delibera da essa presupposta o conseguente;
- nel merito, in via subordinata, accertare la situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto sociale dei ricorrenti in misura non inferiore ad €. 300.000,00 o *veriore determinanda*;
- in via istruttoria, ordinare alla società l'esibizione di ogni documento relativo ai rapporti intrattenuti dalla società con istituti di credito e nominare un consulente tecnico per la valutazione delle quote dei soci esclusi.

Il Presidente della sezione feriale fissava udienza al 28 agosto 2017 per la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato ed assegnava termine sino al 20 agosto 2017 per la notifica di ricorso e decreto.

L'atto introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati alla società in data 9 agosto 2017

All'esito dell'udienza del 28.08.2017, per la quale la società resistente non si costituiva, il giudice pronunciava ordinanza con cui sospendeva l'esecuzione della delibera, disponeva la reintegrazione dei ricorrenti nella società e trasmetteva il fascicolo al Presidente di sezione per l'assegnazione concernente il giudizio di merito.

### III

Con decreto del 13.09.2017 il giudice designato per il merito, "*rilevato che la causa di merito è stata introdotta con ricorso anziché con atto di citazione, ma che appare comunque opportuno fissare udienza avanti a sé*", fissava udienza per il 31.01.2018, con termine a parte ricorrente per notificare



ricorso e decreto entro il 30.10.2017, *“riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento, anche in punto ammissibilità o meno.*

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza per il merito erano notificati alla società resistente il 28.09.2017.

Si costituiva la società \_\_\_\_\_ s.s. la quale contestava variamente le difese avversarie e concludeva chiedendo:

- in via pregiudiziale, dichiarare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza del tribunale adito, essendo competente la sezione specializzata in materia d’impresa, e per inosservanza del termine per l’opposizione previsto dall’art 2287 cod. civ.;
- in via pregiudiziale subordinata, dichiarare la nullità dell’atto introduttivo ex art. 164 cpc, per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello di legge e per non essere stato dato l’avvertimento previsto dall’art. 163, n. 7, cpc;
- in via pregiudiziale ulteriormente subordinata, dichiarare la propria incompetenza stante la convenzione di arbitrato di cui all’art. 12 dello Statuto sociale;
- in via pregiudiziale ulteriormente subordinata, dichiarare efficace la clausola compromissoria predetta, nella parte in cui devolve la presente controversia ad un arbitrato di diritto comune, secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte;
- nel merito, dichiarare inammissibile o respingere l’opposizione.

Formulava istanze istruttorie.

#### IV

Scambiate le memorie istruttorie e precisate le conclusioni, con sentenza n. 862/2019 del 20 febbraio 2019, depositata il giorno successivo e notificata in pari data, il tribunale:

- rigettava l’eccezione d’incompetenza del tribunale ordinario, per essere competente la sezione specializzata in materia d’impresa;
- dichiarava che l’opposizione avverso la delibera di esclusione era stata tardivamente proposta, per inosservanza dell’art. 2287 cod. civ., con la notifica in data 28.09.2017 del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto;
- dichiarava, conseguentemente, inammissibile l’opposizione e decaduti i soci dal diritto d’impugnare;
- revocava l’ordinanza cautelare emessa in data 28.09.2017 e dichiarava compensate le spese processuali.

Sosteneva il tribunale:



- che l'impugnazione della delibera, ex art. 2287 cc, avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione e non con ricorso;
- che la sospensione poteva essere richiesta solo *in corso di causa*, ossia previa instaurazione del giudizio di merito;
- che l'atto di citazione avrebbe dovuto essere notificato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera e quindi, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, entro il 12.09.2017;
- che, invece, la notifica era stata effettuata soltanto in data 28.09.2017
- che la precedente notifica del 9.08.2017 non costituiva *idonea proposizione del giudizio di merito, e dunque dell'opposizione prevista dal citato art. 2287 cc, essendo relativa ad un procedimento cautelare svincolato da qualsivoglia pendente giudizio di merito e, pertanto, privo di autonomia. Precisamente, il giudizio così instaurato attiene inequivocabilmente ad un procedimento cautelare, senza alcuna attinenza con il giudizio ordinario di opposizione, tenuto conto che ... avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione, con assegnazione di un termine a comparire non inferiore a 90 giorni ex art. 163 bis cpc e contenere l'avvertimento previsto dall'art. 163 n. 7 cpc.*

## V

Avverso tale pronuncia hanno tempestivamente proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Si è costituita la società chiedendo la reiezione dell'appello e riproponendo le eccezioni d'inammissibilità formulate in primo grado.

Con ordinanza 25.06 – 3.07.2019 questa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della delibera di esclusione e l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Alla successiva udienza del 14 gennaio 2020 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## MOTIVI della DECISIONE

### A

La società opposta, attuale appellata, ha riproposto l'eccezione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria, stante la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto sociale, che non è stata esaminata dal tribunale.



L'appellante ha riproposto le proprie difese chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola.

La questione va esaminata con precedenza rispetto alle altre, perché l'accertamento della tempestività dell'opposizione proposta e la valutazione, nel merito, della fondatezza dei motivi di esclusione devono essere effettuati dal giudice competente.

**A.1.** L'art. 12 citato stabilisce: *Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle modificazioni o aventi ad oggetto la qualità di socio siano esperite mediante il tentativo di conciliazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di esito negativo le parti convengono che dette controversie siano devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 D. Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.*

La presente causa, avente ad oggetto una controversia tra la società ed i soci, è sicuramente ricompresa nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, che ha all'evidenza portata di carattere generale.

Gli appellanti sostengono, tuttavia, che la clausola sia nulla perché l'arbitrato societario disciplinato dagli artt. 34 e segg. del D. Lgs. n. 5/2003, ed al quale le parti hanno fatto espresso riferimento, non è applicabile alle società semplici; in subordine hanno chiesto al giudice di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 34, primo comma, del d. lgs. citato, nella parte in cui non esclude le società semplici dall'ambito di applicazione degli articoli da 34 a 36 del d. lgs. n. 5/2003.

In merito il decreto legislativo n. 5/2003 (*Dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*), all'art. 34, rubricato *Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie*, stabilisce che:

*1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie*



*insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.*

*2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.*

*3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.*

*4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.*

*5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.*

*6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.*

La disposizione richiamata, ed i tre articoli successivi, disciplinano il c.d. arbitrato societario, che si differenzia dall'arbitrato di diritto comune (e si differenziava ancor più all'epoca della sua introduzione, anteriore alle modifiche normative introdotte dal d. lgs n. 40/2006) sotto svariati profili, tra i quali:

- il potere di nomina degli arbitri è riservato a soggetti estranei alla società;
- gli arbitri decidono sempre secondo diritto;
- appaiono devolute agli arbitri anche le questioni attinenti alla nullità delle delibere assembleari, aventi ad oggetto materia per lo più ritenuta indisponibile;
- nelle controversie in materia di validità di delibere assembleari gli arbitri hanno poteri di natura cautelare, quali la facoltà di disporre con ordinanza la sospensione dell'efficacia della delibera.

Il primo comma dell'art. 34, come si è visto, sembrerebbe consentire il ricorso all'arbitrato libero a tutte le società, con esclusione soltanto di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 23235-bis del codice civile.

Peraltro la legge delega (art. 12, terzo comma, della legge n. 366/2001 – *Delega al governo per la riforma del diritto societario*) testualmente prevede:

*Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile,*



*per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità, ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.*

La legge delega non consente quindi che le società semplici, o le altre società di persone che non svolgono attività commerciale, prevedano nei propri statuti il ricorso all'arbitrato societario.

Siccome, tuttavia, il legislatore delegato, nel disciplinare l'arbitrato societario, non menziona espressamente le società semplici, sembra preferibile dare all'art. 34, primo comma, del d.lgs. n. 5/2003 un'interpretazione restrittiva che sia in linea con la legge delega, ritenendo cioè che possano prevedere in statuto l'arbitrato societario soltanto le società commerciali e non anche - oltre alle società che fanno ricorso al capitale di rischio - le società semplici e le altre società di persone che non svolgono attività commerciale.

A questo punto l'art. 12 del contratto sociale è irrimediabilmente nullo, perché prevede la devoluzione di tutte le controversie sociali ad un tipo di arbitrato al quale le società semplici, come la  
, non possono fare ricorso.

A.2. La difesa della società appellata ha sostenuto, in subordine che la clausola sia considerata valida nella parte in cui devolve le controversie tra società e soci ad un arbitrato di diritto comune, secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte, ed ha invocato in proposito il principio interpretativo di conservazione del contratto previsto dall'art. 1367 cod. civ.

L'assunto non è condivisibile, perché la norma richiamata non autorizza, neppure in funzione conservativa, interpretazioni sostitutive della reale volontà delle parti laddove quest'ultima emerga con chiarezza dal tenore del negozio. La Suprema Corte ha infatti stabilito che *in tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1367 cod. civ., postulando che il giudice non abbia potuto identificare chiaramente l'intento delle parti attraverso l'utilizzazione degli altri criteri previsti dalle precedenti disposizioni (artt. 1362 e ss. cod. civ.), ha carattere integrativo e sussidiario rispetto a questi ultimi: pertanto, qualora gli stessi abbiano consentito di individuare adeguatamente il significato e la portata del contratto, il criterio in esame non può trovare applicazione, neppure in funzione della conservazione del negozio, non potendo tale finalità essere conseguita attraverso un'interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, ma dovendo in tal caso dichiararsi, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto (Cass. civ., sez. 1, n. 7972/2007); ed ancora, in precedenza: il disposto dell'art 1367 cod civ, secondo cui, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non*



ne avrebbero alcuno, non può essere inteso nel senso di escludere assolutamente, e in ogni caso, che le parti possano aver impiegato dei mezzi negoziali oggettivamente inidonei a costituire qualsiasi vincolo giuridico (Cass. civ., sez. 2, n. 1348/1977).

A.3. Neppure, infine, appare percorribile la strada della conversione della clausola nulla ai sensi dell'art. 1424 cod. civ., a mente del quale *il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, di cui contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.*

Presupposto per la conversione, infatti, è che il contratto o – come nel caso di specie – la clausola nulla contenga i requisiti di sostanza e di forma della diversa clausola che le parti avrebbero voluto, se avessero conosciuto la nullità.

Nel caso di specie l'art. 12 non contiene i requisiti di una valida clausola compromissoria per arbitrato di diritto comune, in quanto non prevede la nomina degli arbitri né stabilisce il numero di essi e il modo di nominarli.

Il semplice riferimento al Regolamento della Camera arbitrale di Piemonte, che è richiamato nella clausola ma non è stato versato in atti da nessuna delle parti, non consente infatti a questa Corte di valutare la portata del rinvio e, conseguentemente, di ritenere che attraverso le disposizioni del menzionato Regolamento sia assicurato il rispetto del presupposto indefettibile per la validità della clausola compromissoria, stabilito dall'art. 809, secondo comma, cod. proc. civ.

Va quindi dichiarata la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 dei patti sociali in data 18 luglio 2012 (prodotto in causa da parte appellante quale doc. 6).

Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, si può quindi passare alla disamina delle questioni relative alla tempestività dell'opposizione.

## B.

**B.1.** Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva l'opposizione dagli stessi proposta avverso la delibera di esclusione.

Sostengono in proposito:

- che il ricorso, *oltre alla domanda cautelare di sospensione e quella preliminare sulla competenza del Giudice ordinario conteneva anche quelle di merito di annullamento della delibera impugnata;*
- che, ove l'impugnazione sia effettuata con ricorso anziché con atto di citazione, lo scopo dell'atto è raggiunto mediante la notificazione dello stesso nei termini di legge, cosa che nella specie è



avvenuta in quanto la notifica si è perfezionata il 9 agosto; citano in proposito Cass. civ., S.U., n. 28575/2018;

- che *non possono avere valenza decisiva né la mancata indicazione [nel ricorso] della prima udienza per la trattazione della domanda di merito, né la mancanza della forma dell'atto di citazione, né la mancata assegnazione del termine a comparire, né la mancanza dell'avviso ex art. 163 n. 7 cpc: infatti, tutti questi elementi risultano sanabili ex art. 164 commi 1, 2 e 3 cpc.*

Replica la società appellata:

- che il ricorso aveva esclusivamente natura cautelare, come comprovato – tra l'altro - dal riferimento, in esso contenuto, al *futuro* giudizio di merito;
- che il ricorso era nullo per mancanza dei requisiti della *vocatio in jus*, dell'indicazione del termine ex art. 163 bis e dell'avvertimento e art. 163, primo comma, n. 7 cpc; la mancata rinnovazione, d'ufficio o su sollecitazione dell'attore, dell'atto nullo determina l'insanabilità dell'atto stesso;
- la notifica del ricorso in data 9.08.2017 non è stata idonea a proporre l'opposizione, essendo relativa ad una mera fase cautelare, svincolata da qualsivoglia pendente giudizio di merito, e la successiva notifica del 28.09.2017 era inammissibile per tardività.

**B.2. Il motivo è fondato.**

**B.2.1.** Va in primo luogo osservato che il ricorso depositato nella cancelleria del tribunale di Torino in data 3 agosto 2017 non conteneva soltanto una domanda cautelare, diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia della delibera impugnata, ma altresì la domanda di merito, con cui si chiedeva la declaratoria di invalidità della delibera stessa, ovvero, in subordine, l'accertamento del valore della quota sociale. Si trattava, cioè, di ricorso con il quale veniva proposta opposizione nel merito alla delibera di esclusione e, contestualmente, domanda di cautela al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli ai soci esclusi nelle more del giudizio stesso.

Depongono univocamente in tal senso:

- l'epigrafe dell'atto, intitolato *Ricorso ex art. 2287 cc con domanda di sospensione cautelare ... per l'opposizione avverso la delibera di esclusione dei soci*
- lo svolgimento dei motivi di opposizione, che occupa le prime 37 pagine del ricorso, soltanto al termine delle quali viene introdotta, con apposito paragrafo 7, la *Domanda di sospensione cautelare*, articolata in cinque sottoparagrafi;
- la formulazione delle conclusioni *in via cautelare, in via preliminare e nel merito*;
- la circostanza che le conclusioni formulate *in via preliminare* sono dirette ad accertare la nullità della clausola arbitrale ex art. 12 dei patti sociali e, in subordine, ad accertare la competenza della Camera



arbitrale del Piemonte, con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio – conclusioni chiaramente incompatibili con l’asserita natura esclusivamente cautelare del ricorso.

Non rileva, in senso contrario all’interpretazione qui sostenuta, la circostanza che il paragrafo 7.3. del ricorso sia intitolato “*La domanda del (futuro) giudizio di merito*”. Innanzitutto si osserva che il paragrafo recita: *La presente istanza di sospensione cautelare risulta ovviamente strumentale all’annullamento della delibera impugnata, come da domanda di merito svolta con il presente ricorso*, ciò che conferma nuovamente che il ricorso era stato presentato anche per il merito. In secondo luogo è evidente che la trattazione della domanda cautelare non poteva che precedere, logicamente e cronologicamente, quella di merito (tanto più durante la sospensione dei termini per il periodo feriale), ma non significa che il merito sarebbe stato introdotto mediante un apposito e separato atto processuale.

Coerentemente con quanto testè esposto, d’altronde, il giudice della fase cautelare non ha liquidato le spese, così motivando nella parte finale della propria ordinanza: *Sulle spese di lite si provvederà all’esito del giudizio di merito, trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa.*

**B.2.2.** Una volta accertato che l’atto depositato il 3 agosto 2017 non aveva ad oggetto soltanto la domanda cautelare ma anche quella di merito, l’adozione della forma del ricorso anziché dell’atto di citazione, come invece sarebbe stato corretto, è sanabile, mediante il raggiungimento dello scopo dell’atto, attraverso la sua notificazione nei termini di legge.

Corettamente la parte appellante ha richiamato in proposito la recente sentenza emessa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 28575/2018, che in motivazione recita: *quando è prescritta per l’impugnazione la forma della citazione e si usa quella del ricorso, si rileva che i contenuti dell’atto, come dimostra l’art. 125 cod. proc. civ. sono sostanzialmente identici, salvo l’indicazione dell’udienza di comparizione, che nella citazione è fatta dalla parte e nel ricorso (fuori dei casi in cui se ne prevede la notifica prima del deposito e si affidi alla parte l’indicazione dell’udienza) è fatta dal giudice con un suo provvedimento: ciò che non è rispettato relativamente alla forma prescritta è il requisito della notificazione alla parte destinataria, cioè della previa esternazione ad essa della manifestazione dell’impugnazione, esternazione che, nel vigore del sistema della scissione degli effetti della notificazione fra notificante e destinatario, suppone, peraltro, solo il perfezionamento del procedimento notificatorio per il notificante. L’attività complessiva prescritta a chi esercita il diritto di impugnazione non è soltanto la redazione dell’atto di citazione, bensì, oltre ad essa, la sua notificazione nel senso ora detto. Sicché il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando e se la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine. Esso, si badi, potrebbe essere raggiunto nonostante l’uso della forma del ricorso se l’impugnante avesse*



*notificato il ricorso prima di depositarlo e ciò tanto se tale notifica sia avvenuta con l'indicazione (irrituale) di un'udienza quanto se sia avvenuta senza tale indicazione. E' raggiunto altresì se, pur dopo il deposito, abbia luogo tale notifica anche d'iniziativa dell'impugnate anche prima che sia il giudice a fissare con il suo decreto l'udienza ed a disporre la notificazione. E' raggiunto, inoltre, secondo l'ipotesi normalmente considerata, se la notificazione venga fatta sulla base dell'adozione del decreto. Ma, negli ultimi due casi, solo se l'attività notificatoria dell'atto si situi prima che il termine per impugnare sia scaduto. In tutti tali casi, l'attività prescritta per impugnare, che era la notificazione della citazione, risulta compiuta in forma equivalente e rende tempestiva l'impugnazione in quanto sia effettuata nel termine e ciò perché, pur essendo stata l'impugnazione esercitata con un atto diverso per contenuto-forma da quello prescritto, risulta comunque compiuta nel termine e dunque nel rispetto del requisito temporale di forma, attraverso le distinte formalità indicate, l'attività che si doveva compiere per un'impugnazione tempestiva, cioè la "presa di contatto con la controparte".*

Nel caso di specie la notificazione del ricorso alla società \_\_\_\_\_ è avvenuta il 9 agosto 2017 e, quindi, entro il termine di legge prescritto dall'art. 2287 cod. civ.

Atteso il contenuto del ricorso, idoneo ad instaurare (anche) la fase di merito dell'opposizione, tale notifica deve considerarsi atta ad instaurare la "presa di contatto" con la controparte, secondo quanto stabilito dalla Cassazione nella pronuncia testè richiamata.

La circostanza che il ricorso non contenesse l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, fissata con rispetto dei termini a comparire, né fosse stato dato alla resistente l'avvertimento previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., costituisce vizio emendabile con efficacia *ex tunc* ai sensi dell'art. 164, primo e secondo comma, cod. proc. civ.

E tale vizio è stato in concreto emendato: il giudice del merito, infatti, ha fissato l'udienza del 31.01.2018, con termine a parte ricorrente per la notifica entro il 30.10.2017, e gli opposenti, in data 28.09.2017, hanno notificato alla società il ricorso introduttivo e l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cpc. La società, pertanto, è stata messa in condizione di difendersi dalle domande, proposte nei suoi confronti, contenute in ricorso, e così ha fatto depositando, in data 8 gennaio 2018, la propria comparsa di costituzione e risposta.

La società appellata ha sostenuto (pagg. 17-18 della comparsa di costituzione in appello) che, nel caso di atto nullo per carenza dei requisiti della *vocatio in jus* - ovvero dell'indicazione del termine a comparire, ex art. 163 bis cpc, nonché dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7 cpc - l'unica sanatoria ammessa è quella prevista dai commi 2 e 3 [dell'art. 164] ma che, nel caso in cui il giudice non disponga d'ufficio la rinnovazione ovvero l'attore non la solleciti, la conseguenza sarebbe la nullità dell'atto, non più sanabile ed eccezionale anche in appello.



Nel caso di specie tuttavia, come si ripete, *la presa di contatto* tra le parti è avvenuta mediante la notificazione del ricorso entro il termine stabilito, a pena di decadenza, per l'ammissibilità dell'opposizione; i vizi dell'atto introduttivo, poi, sono stati sanati mediante la fissazione di nuova udienza da parte del giudice del merito e la rinotifica del ricorso, secondo quanto disposto dallo stesso giudice, con osservanza dei termini di comparizione.

Si aggiunga che la giurisprudenza citata da parte appellata (Cass. civ., sez. 3, n. 9798/2018, n. 896/2014 e n. 17408/2012) non è pertinente al caso di specie in quanto riguarda i vizi del difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda, i quali riguardano l'*editio actionis* e trovano nell'art. 164 cod. proc. civ. disciplina diversa rispetto ai vizi concernenti la *vocatio in jus*, che vengono in considerazione nella presente causa. Ed infatti proprio Cass. civ. n. 9798/2018, citata dagli appellati, al paragrafo 6 della motivazione, al quale per brevità si rinvia, distingue i due tipi di vizi e la loro differente disciplina normativa.

**B.2.3.** In definitiva, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, deve ritenersi che il ricorso introduttivo costituisca l'atto introduttivo anche della fase di merito dell'opposizione, che il ricorso sia stato notificato tempestivamente e che i vizi da cui era affetto, attinenti alla *vocatio in jus* del convenuto, siano stati sanati mediante la sua rinotificazione nel termine assegnato dal giudice.

### C.

Gli appellanti hanno riproposto i motivi di impugnazione formulati avverso la delibera di esclusione impugnata, che non sono stati presi in considerazione dal tribunale e che verranno singolarmente esaminati in questa sede.

**Con il primo motivo di esclusione, relativo al solo** si contesta allo stesso  
*l'omessa rendicontazione e ripartizione degli utili (art. 9 e 10 dello Statuto 21.10.84) per il periodo 1984/2012 in cui è stato amministratore, nonostante abbia sempre percepito sul suo conto bancario personale il canone di locazione per il fabbricato* locato in ultimo al sig.  
*per il periodo 1992/1998 per complessive £. 32.400.000,00 (£. 5.400.000 annui) ed all'Ente Parchi dal 2000 con canone annuo iniziale di £. 1.000.000,00 poi aumentato ad €. 1.400,00 oltre rivalutazione.*

#### C.1.

Sostiene in merito l'appellante:



- di avere sempre svolto l'incarico per spirito di amicizia, senza retribuzione ed anticipandone le spese;
- che nessun socio aveva mai chiesto la convocazione di una formale assemblea o l'approvazione di un rendiconto;
- che la rendicontazione era stata chiesta, per la prima volta, nel 2013 dalla nuova amministratrice (docc. 7 e 8), con richiesta di ripartizione degli utili mai maturati e mai deliberati, e la documentazione era stata interamente consegnata non appena richiesta (produce in merito, quale doc. 7, uno scontrino del 2.08.2012);
- che l'esclusione era stata deliberata dopo cinque anni dalla cessazione dell'incarico e, quindi, in assenza di contestualità rispetto all'inadempimento lamentato;
- che, in caso di violazione tollerata, il comportamento del socio non può considerarsi grave;
- che la violazione ridonderebbe come motivo di revoca dell'amministratore e non di esclusione del socio, tanto più dopo cinque anni dalla cessazione dell'incarico;
- che somme da ripartire non ce n'erano, infatti:

a. quanto alla gestione ante 2000,

il contratto di locazione con \_\_\_\_\_ del 30.10.1993 (doc. 2) prevedeva un canone di f. 4.000.000 annui, da corrispondere soltanto nella misura del 20%, dovendo la restante parte essere corrisposta sotto forma di *vari lavori di miglioria*; tenuto conto delle spese documentate non c'erano utili (d'altronde non sono stati ripartiti neppure dalla nuova amministrazione);

b. quanto alla gestione post 2000,

dalla documentazione prodotta le entrate erano appena sufficienti a coprire le spese; tenendo conto delle somme esistenti sul conto della società al momento della cessazione dell'incarico, risulta un importo non giustificato di €.130,00, ascrivibile a piccole spese di cui non c'è più riscontro.

Replica la società:

- che l'omessa rendicontazione è stata contestata con lettere del luglio e novembre 2013, dopo la cessazione del \_\_\_\_\_ dall'incarico nel luglio 2012; gli inadempimenti oggetto dei motivi di esclusione successivi erano stati contestati dal 2014 e la delibera di esclusione era stata lasciata in sospeso nella speranza di trovare con la controparte un'intesa transattiva;
- che i comportamenti contestati rilevano in relazione alla violazione del principio di buona fede, idonea a fare venire meno *l'affectio societatis*;
- che l'obbligo di rendiconto discende dalla clausola statutaria, che impone la ripartizione degli utili alla chiusura di ogni esercizio annuale;



- che i conteggi prodotti da controparte non hanno valore probatorio e sono privi di qualsivoglia opponibilità alla società, in quanto nelle società di persone l'utile e la perdita di esercizio implicano il raffronto con la situazione patrimoniale precedente e l'indicazione delle variazioni globali intervenute nella consistenza del patrimonio, e cioè una situazione contabile sostanzialmente equivalente a quella di un bilancio;
- che i giustificativi erano stati prodotti, in maniera parziale, dopo circa un anno dalla cessazione dell'amministrazione;
- che il contratto di locazione prodotto da controparte, relativo al periodo 1992 – 1998, era stato visionato da parte convenuta, attuale appellata, solo nel giudizio di primo grado ed era firmato nell'ultima pagina, senza valore probatorio in relazione alle pagine precedenti.

## C.2.

L'opposizione al motivo di esclusione in esame è fondata.

E' pacifico che [redacted] abbia svolto l'incarico di amministratore della [redacted] assieme a [redacted] dal 21 ottobre 1984, data di costituzione della società, sino al 18 luglio 2012 e che, in tutto questo periodo, non abbia mai presentato il rendiconto.

Neppure risulta, peraltro, che la presentazione del rendiconto gli sia mai stata richiesta durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico: tale circostanza, bene evidenziata dall'appellante, non è stata mai contestata dalla società appellata.

Ora, l'art. 2261 cod. civ., dettato a proposito delle società semplici, stabilisce che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui è stata costituita la società sono stati conclusi. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

E' evidente che la presentazione del rendiconto spetta ai soci incaricati dell'amministrazione, sicchè l'inadempimento di tale obbligo può giustificare la revoca dell'incarico e dare luogo, se del caso, ad un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ma non rileva di per sé come causa di esclusione del socio.

Né potrebbe ritenersi - come invece sostiene la società appellata - che la mancata presentazione del rendiconto abbia determinato il venire meno della fiducia riposta dalla società nel socio, facendo venire meno l'*affectio societatis*, e ciò sol che si consideri come all'attuale appellante mai sia stato sollecitato l'adempimento del proprio obbligo; d'altronde, per quanto si va a precisare, utili sostanzialmente non



ve n'erano, sicchè, anche sotto il profilo sostanziale, nessun reale detrimento la società ha patito dalla mancata rendicontazione.

Sotto altro profilo la difesa della [redacted] sostiene che, sebbene l'art. 2261 cod. civ. faccia obbligo agli amministratori di depositare il rendiconto su richiesta dei soci, che non vi è mai stata, nel caso di specie tale obbligo deriverebbe direttamente dallo Statuto, il quale impone con cadenza annuale la ripartizione degli utili.

Laddove, peraltro, per ben 28 anni di amministrazione i soci non abbiano mai chiesto né la presentazione del conto né la ripartizione degli utili, non si vede come l'asserita violazione possa essere considerata grave inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, la quale costituisce il presupposto normativo per l'esclusione.

Correttamente la difesa dell'appellante ha richiamato in proposito Cass. civ., sez. 1, n. 153/1998, che in motivazione afferma: *"l'esclusione del socio per gravi inadempienze derivanti dalla legge o dal contratto sociale, costituisce la reazione predisposta dall'ordinamento, che da luogo allo scioglimento parziale del contratto sociale, alternativa al generale rimedio della risoluzione per inadempimento, ma giustificata non da qualsivoglia inadempienza ad obblighi stabiliti dalla legge o dal contratto sociale, bensì solo a quelle connotate dal requisito della "gravità". Requisito che va riferito allo specifico interesse della società che sia stato leso, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento "in relazione all'aspetto funzionale del contratto di società" (Cass. n. 1936/1989). Ora, seppure la specifica previsione di un obbligo in una clausola contrattuale, costituisca un indice dell'importanza che le parti hanno inteso attribuire ad esso, l'indagine sulla gravità dell'inadempimento non può esaurirsi nel rilievo della violazione di un obbligo stabilito dal contratto sociale, quando viene dedotto che il comportamento ritenuto lesivo della clausola statutaria è stato identico per tutta la durata (di circa nove anni) del rapporto sociale senza che sia emerso, prima, un apprezzamento di esso come gravemente lesivo degli interessi sociali, ne' indicato (in sentenza) il concreto pregiudizio, rispetto al conseguimento dei fini sociali, del comportamento tenuto dalla [redacted]."*

Tanto meno la gravità dell'inadempimento contestato potrebbe essere imputata al socio, ex amministratore, dopo cinque anni dalla cessazione dell'incarico e – quindi - al di fuori di qualsiasi contestualità tra il comportamento lamentato e la delibera di esclusione: la difesa secondo cui la società avrebbe atteso nella speranza di raggiungere con il [redacted] una transazione non coglie nel segno poichè, se il comportamento lamentato fosse stato davvero ritenuto grave, la società avrebbe dovuto immediatamente deliberare l'esclusione del socio inadempiente, fatta salva la possibilità di intavolare in prosieguo delle trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza.



La documentazione versata in atti, pur verosimilmente incompleta stante il notevole tempo trascorso rispetto ai fatti cui si riferisce, dimostra come sostanzialmente la società, che possedeva un unico immobile dato in locazione, non abbia mai ricavato dallo stesso utili da ripartire.

E' documentalmente provato, infatti, che il contratto stipulato dalla società con i conduttori

(doc. 2 parte appellante) prevedeva un canone annuo di €. 4.000.000, dei quali solo il 20% da pagare in contanti mentre il restante 80% da corrispondere sotto forma di lavori di miglioria. La parte appellata ha sostenuto che soltanto l'ultima pagina del negozio è firmata, ma non ha contestato che la sottoscrizione per la parte locatrice sia stata apposta anche da

attuale amministratrice, la quale quindi ben avrebbe potuto – quantomeno - allegare il reale contenuto delle pattuizioni intervenute, ove fosse stato effettivamente diverso da quello risultante dalla scrittura prodotta dal . La previsione della corresponsione del solo 20% del canone in contanti cambia gli ordini di grandezza degli incassi percepiti dalla società, i quali, in base alla documentazione prodotta, risultano per metà circa assorbiti dalle tasse e dal pagamento dell'assicurazione e per l'altra metà dai lavori eseguiti sull'immobile.

Per il periodo, dal 2000 in avanti, in cui l'immobile è stato condotto in locazione dall'Ente di gestione del Parco naturale, invece, le contestazioni svolte dalla difesa di parte appellata in merito alla documentazione prodotta da parte appellante (docc. da 30 a 44) sono del tutto generiche e non circostanziate, inidonee a revocare in dubbio la valenza probatoria dei giustificativi prodotti. Ove effettivamente vi fossero stati utili apprezzabili, d'altronde, del tutto verosimilmente gli altri soci non avrebbero omesso di avanzare, nel corso degli anni, richiesta di ripartizione.

Parte appellante ha rilevato, d'altra parte, come utili di gestione non siano stati ripartiti neppure successivamente al cambio di amministrazione, e tale circostanza assume valenza significativa.

Da ultimo si osserva quanto segue. La società ha contestato quanto sostenuto dal e cioè che quest'ultimo, poco tempo dopo la cessazione dell'incarico, consegnò ai nuovi amministratori la documentazione attinente la gestione sociale in suo possesso, documentazione che la fotocopiò e restituì all'ex amministratore per poi chiedergli il rimborso del costo delle fotocopie - 34 euro - con la propria comunicazione del 4 luglio 2013 (doc. 7 parte appellante): sostiene la società che la documentazione fu invece consegnata soltanto un anno dopo la cessazione dall'incarico. Nella missiva citata, tuttavia, la parte appellata allega alla propria richiesta di rimborso delle fotocopie uno scontrino fiscale del 2 agosto 2012, ossia risalente al periodo immediatamente successivo alla cessazione dall'incarico del precedente amministratore, sicchè è del tutto verosimile che tale scontrino si riferisca proprio alla documentazione inerente la gestione sociale che il consegnò ai nuovi



amministratori perché ne facessero copia. Se così non fosse era onere della società quantomeno allegare a cosa – invece – si riferiva lo scontrino allegato alla lettera.

Ogni ulteriore considerazioni sul presente motivo di appello rimane assorbita.

**D.**

Con il secondo motivo di esclusione, anch'esso relativo al solo si contesta a  
quest'ultimo *l'omessa esecuzione dell'art. 3 di contratto di locazione 5.12.2000, avendo arbitrariamente convenuto con il conduttore l'importo del nuovo canone da pagarsi dal decimo anno in €. 1.400,00 annui, senza la nomina di un perito comune, senza il consenso dell'altro amministratore, sig. e senza avere consultato i soci, atto di amministrazione straordinaria in quanto comportante una importante deroga alla lettera del contratto. Oltretutto, il canone unilateralmente accettato, da un lato ha fatto sì che le parti addivenissero alla causa instaurata dal conduttore, con tutte le spese che ne son derivate, mentre dall'altro è notevolmente inferiore a quello poi determinato dal perito nominato dal Giudice, pari ad €. 5.900,00 annui, fatto che ha comportato una perdita per la Società, per i soli canoni, pari a complessivi €. 39.000,00 in relazione ai quali oggi non c'è certezza di recupero.*

**D.1.**

L'appellante si oppone al motivo di esclusione sostenendo quanto segue:

- l'esclusione è stata deliberata dopo cinque anni dalla cessazione della carica e dopo sette anni dalla messa in atto del comportamento asseritamente illegittimo;
- l'eventuale violazione può costituire motivo di revoca dall'amministrazione ma non di esclusione del socio;
- nessun danno ha patito la società, visto l'esito positivo della causa svoltasi tra le parti;
- non è intervenuto alcun accordo relativo al nuovo canone, perché altrimenti il tribunale non avrebbe condannato il conduttore al pagamento dei maggiori canoni dovuti, anche per il periodo pregresso;
- la causa è stata intentata dal conduttore stesso;
- i documenti prodotti da controparte a fondamento delle proprie difese consistono in comunicazioni interne all'Ente, non riconducibili all'appellante e, quindi, prive di rilevanza probatoria.

Replica la società appellata:

- solo nel 2012 i nuovi amministratori sono venuti a conoscenza che era stato rinegoziato un nuovo canone, per un importo inferiore a quello poi determinato in causa;
- l'importo concordato era stato il minimo possibile, in quanto il avrebbe avuto la  
*preoccupazione di doverlo dire ai soci (doc. 20 parte appellata);*



- anche se l'esito di causa è stato favorevole, il [ ] ha posto in essere un condotta contraria agli interessi sociali;
- l'inadempimento rileva anche ai fini dell'esclusione del socio dalla società: richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente"* (Cass . civ., n. 4404/1988, sez. 1, n. 2736/1995), e sostiene che la società ha come unico scopo la gestione del fabbricato in [ ] ed il comportamento del socio ha avuto l'effetto di impedire alla società di conseguire la giusta remunerazione dalla gestione del proprio unico immobile.

## D.2.

L'opposizione è fondata.

Con contratto del 5 dicembre 2000, registrato il 22 dicembre successivo (doc. 15 parte appellata), la [ ] concedeva in locazione all'Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e della Riserva naturale Speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva Naturale Speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Iuniperus Oxycedrus (d'ora innanzi: l'Ente parchi) l'immobile dalla stessa posseduto, sito nel comune di [ ] e costituito da terreno ed entrostante fabbricato. La locazione aveva durata ventennale a decorrere dal 15.09.2000, rinnovabile alla scadenza; il canone di locazione era pattuito in £. 2.000.000, aggiornabile in base alle variazioni ISTAT; all'art. 3 del contratto le parti prevedevano che *Nel decimo anno del contratto di locazione il canone verrà determinato da un perito nominato dalle parti stesse.*

Nella sentenza n. 5312/2016, emessa tra le parti in data 7 novembre dal tribunale di Torino si legge che alla scadenza del novennio nessuna delle parti propose all'altra la nomina del perito per la rideterminazione del canone ma, a giugno 2010, l'Ente parchi offrì alla [ ] in persona di [ ]

un aumento del canone in misura pari a 1.400,00 euro annui e, nel silenzio ma senza la contestazione di quest'ultimo, corrispose il nuovo canone sino all'agosto 2012. Ad agosto 2012 la società locatrice (in persona dei nuovi amministratori) comunicò a controparte di avere incaricato un perito di determinare il nuovo canone ai sensi dell'art. 3 del contratto e, falliti i tentativi volti ad una composizione stragiudiziale della vertenza, l'Ente intentò causa alla [ ] per fare accertare che il canone sino a quel momento corrisposto era stato validamente determinato; la società locatrice, costituita in giudizio, si oppose alle domande avversarie proponendo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la determinazione giudiziale del canone e la condanna del conduttore al pagamento



dell'importo dovuto, a far tempo dalla scadenza del nono anno di locazione. Con la sentenza in esame il tribunale - ritenuto che la modifica del canone avrebbe dovuto attuarsi mediante la procedura prevista in contratto ovvero mediante accordo scritto e che, inoltre, la mera accettazione dell'importo offerto non costituiva adesione alla proposta di modifica di controparte - dispose CTU estimativa e, all'esito, rideterminò il canone di locazione in €. 5.900,00 annui e condannò il conduttore a corrispondere gli arretrati, oltre alla rifusione delle spese processuali. L'appello proposto dal conduttore fu dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello con ordinanza dell' 8.03.2017 e la sentenza passò in giudicato (cfr. doc. 30 parte appellata).

Ora, contrariamente a quanto contestato nella delibera impugnata, il [redacted] non concordò il nuovo canone con l'Ente parchi, tantomeno per iscritto, limitandosi ad accettare quanto offerto a tale titolo dal conduttore successivamente alla scadenza del primo novennio di durata del contratto.

Scarsa rilevanza probatoria ha, inoltre, la comunicazione via email prodotta dalla parte appellata (doc. 20), in cui tale [redacted] dell'Asl [redacted] Piemonte, scrivendo a [redacted] dell'Ente parchi, afferma: *Ho parlato con [redacted] l'affitto annuo di [redacted] [ossia l'immobile posseduto dalla società appellata] è di 1.400 euro annue che verranno adeguate con il tasso d'inflazione. Meno non mi pare possibile perché lui ha la preoccupazione di doverlo dire ai soci:* si tratta infatti di dichiarazione resa da soggetto sconosciuto ed il cui contenuto non è stato confermato in causa.

Il comportamento tenuto dal [redacted], peraltro, costituisce senza dubbio inadempimento ai suoi obblighi di corretta amministrazione, avendo egli omesso di dare esecuzione ad una pattuizione contenuta nel contratto di locazione che avrebbe comportato, come poi è stato dimostrato in causa, un maggiore introito per le casse sociali, alimentate pressochè esclusivamente dai proventi della locazione stessa; tale omissione inoltre, la cui motivazione è rimasta sconosciuta, si è protratta sino alla cessazione dell'appellante dall'incarico, ossia per circa due anni.

E non è irragionevole ritenere che siffatto comportamento, perpetrato all'oscuro degli altri soci (i quali, infatti, si avvidero di ciò con il subentro della nuova gestione, provvedendo pressochè immediatamente a contattare l'Ente parchi per dare esecuzione alla clausola contrattuale di rideterminazione del canone), possa essere valutato anche nell'ottica dell'esclusione del socio dalla società, essendo idoneo a ledere l'interesse di quest'ultima a valorizzare l'unica fonte di reddito posseduta, facendola fruttare al meglio. La differenza rispetto alla contestazione esaminata nel paragrafo precedente è evidente: non si tratta, in questo caso, di un'omissione, quale quella consistente nel mancato rendimento del conto, nei fatti mai sollecitata dai soci e priva di effettivo rilievo perché non necessitata dalla presenza di utili da ripartire; si tratta, invece, del mancato attivarsi per dare esecuzione ad una clausola contrattuale che



avrebbe consentito alla società di trarre dall'unico immobile posseduto un rendimento molto superiore rispetto a quello sino ad allora percepito.

Rimane il fatto, tuttavia, che la società, pur essendosi avveduta dell'inadempimento posto in essere dal precedente amministratore subito dopo il subentro della nuova gestione, ossia nell'agosto del 2012, deliberò l'esclusione del socio soltanto cinque anni più tardi.

Nel periodo intermedio la                      dapprima – come si è visto - si costituì nel giudizio intentato dal conduttore per opporsi alle domande proposte nei suoi confronti e formulare domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del canone; quindi, con delibera del 28 giugno 2014, deliberò di procedere nei confronti degli ex amministratori per ottenere il risarcimento dei danni subiti (doc. 11 parte appellante), senza - tuttavia - dare seguito alla decisione assunta; successivamente, il 28.11.2014, tramite il proprio legale comunicò al legale avversario l'intenzione di promuovere l'esclusione dalla società dei precedenti amministratori (doc. 13 parte appellante e 38 parte appellata), anche in questo caso omettendo di dare esecuzione, nei due anni successivi, all'intendimento manifestato; soltanto nel luglio del 2017 procedette infine all'esclusione.

Dalla scansione degli eventi testè richiamati è logico dedurre che la società stessa ritenne che il comportamento dell'ex amministratore, in sé e per sé considerato, non fosse idoneo a giustificare la sua esclusione dalla società, dovendo essere valutato all'esito del giudizio pendente dinanzi al tribunale di Torino.

Ed effettivamente, siccome l'inadempienza che giustifica l'esclusione del socio deve rivestire il carattere della gravità, la valutazione del danno che, in concreto, la società ha tratto da tale inadempimento non può essere pretermessa. E ciò tanto più in una fattispecie, come quella in esame, in cui il socio amministratore non ha concordato senz'altro con il conduttore un nuovo canone in danno della società che rappresentava, ma si è limitato ad accettare quanto offerto da quest'ultimo senza addvenire ad alcuna pattuizione. Condivisibilmente il tribunale, nella citata sentenza n. 5312/2016, dopo avere affermato che, stante la durata ultranovennale del contratto e l'espressa previsione in esso contenuta, ogni modifica delle pattuizioni intervenute avrebbe dovuto essere apportata per iscritto, ha aggiunto che *anche a voler ammettere la modificabilità del contratto per fatti concludenti non si potrebbe individuare nella mera accettazione del canone aumentato comportamento da cui desumersi in modo univoco la volontà della società locatrice di aderire alla modifica unilateralmente effettuata dalla controparte contrattuale: tale comportamento può, infatti, essere interpretato, ad esempio, come volontà di accettare la somma in eccesso rispetto al canone pattuito come acconto sul maggior dovuto, senza rinunciare all'esperimento del procedimento previsto dall'art. 3 del contratto.*



A questo punto, siccome il giudizio si è concluso con la determinazione del giusto canone di mercato e la condanna del conduttore al pagamento delle differenze dovute, oltre al rimborso delle spese legali, la sostanzialmente non ha patito alcun danno e la contestazione in esame non è idonea a sorreggere l'esclusione del socio dalla società, perché priva del carattere della gravità.

**E.**

**Con il terzo motivo di esclusione, relativo a .** **si contesta a questi ultimi l'omesso e ritardato adempimento agli oneri sociali ed alle perdite, quali le spese tutte sostenute per la difesa nei giudizi instaurati dall'Ente Parchi proprio a causa dell'illegittima determinazione del canone di cui sopra, nonché per far fronte all'ordinaria gestione; in particolare, le spese inerenti il primo grado di giudizio sono state pagate solo nell'ottobre del 2016, dopo due anni di richieste (delibera 28.6.14) con l'invio di ben otto lettere di messa in mora (8.10.14, 10.3.15, 10.6.15, 28.8.15, 2.3.16, 4.4.16, 4.7.16, 6.10.16) e minaccia di azioni giudiziali da parte dei professionisti che hanno seguito la vertenza.**

*Ad oggi, invece, non è stata ancora pagata la quota delle spese legali relative alla difesa in appello e di gestione richieste con lettere 24.3.17 2 14.4.17.*

**E.1.**

Gli appellanti sostengono quanto segue:

- che tra il ritardo nell'inadempimento e la delibera di esclusione non vi è contestualità;
- che in data 17-18 marzo e 11-18 ottobre 2016 sono stati effettuati i pagamenti (docc. da 18 a 21 parte appellante);
- che le uniche somme non pagate ammontano ad €. 599,80, di cui €. 539,80 a titolo di concorso spese per l'acconto richiesto dall'avv. /per la costituzione in appello ed €. 60,00 per la quota sociale annuale;
- che tale somma non costituisce inadempimento grave;
- che le somme esistenti a gennaio 2017 nelle casse sociali non giustificavano la richiesta ai soci di versare ulteriori acconti per spese legali.

Replica la società appellata:

- che il riparto delle spese di assistenza legale del primo grado di giudizio, per €. 178,35 pro quota, ed il finanziamento annuo di €. 60,00 pro quota, deliberati con verbale di assemblea del 28.06.2014 e da versare entro il 31 luglio 2014, furono pagati dai fratelli /soltanto il 17 e 18 marzo 2016;



- che, nel frattempo, la società dovette far fronte ad ulteriori spese, per le quali i soci esclusi non versarono nulla sino ad ottobre 2016, allorquando il loro debito ammontava ad €. 1.734,37 ciascuno;
- che tale ingiustificato inadempimento costrinse gli altri soci a fare fronte personalmente al debito sociale in luogo dei           posto che alla fine del 2016 l'Ente parchi non aveva ancora versato nulla a titolo di rimborso;
- che ad oggi questi ultimi non hanno ancora versato nulla per le spese di appello, pari ad €. 539,87 ciascuno, né hanno corrisposto il contributo annuo di €. 60,00 ciascuno;
- che l'inadempimento è grave in relazione alle entrate sociali ed all'utile annuo, pari in media ad €. 250,00.

## E.2.

Anche in relazione a questo motivo di esclusione l'opposizione è fondata.

I versamenti posti a carico dei soci con delibera in data 28.06.2014, da effettuare entro il 31 luglio 2014 e corrisposti – invece - soltanto il 17 e 18 marzo 2016, hanno ad oggetto somme oltremodo modeste: €. 178,35 pro quota per le spese legali del primo grado ed €. 60,00 pro quota per far fronte alla gestione dell'immobile.

Più consistenti sono gli acconti dovuti per le ulteriori spese progressivamente maturate negli anni 2015 e 2016 (cfr. lettera 10.03.2015, 2.03.2016 e successive, menzionate nella delibera di esclusione); i relativi versamenti sono stati effettuati soltanto ad ottobre 2016, quando l'importo dovuto ammontava ad €. 1.734,00 per ciascuno degli appellanti.

Quanto, invece, alle spese del secondo grado, non deliberate dall'assemblea ma richieste dalla società con lettere del 24 marzo e 27 aprile 2017 (doc. 30 parte appellata e 27 parte appellante), i soci rilevano che, con comunicazione in data 13 gennaio 2017 (doc. 22 parte appellante), l'amministratore della società diede atto che l'Ente Parchi aveva rimborsato alla           le spese legali liquidate dal giudice per il primo grado, corrispondendo €. 15.091,68. Siccome – sostengono sempre gli appellanti - alla comunicazione è allegata la parcella a saldo emessa dall'avv.           per €. 7.455,43, nelle casse sociale residuava la differenza di €. 7.636,25, sicchè non si vede la ragione di richiedere ai soci l'ulteriore contributo per le spese di assistenza legale del giudizio di appello (spese che dalla lettera del 24 marzo 2017 ammontavano ad €. 5.398,74 complessive, pari ad €. 539,80 per ciascuna quota).

A tale precisa contestazione nulla ha replicato la società nelle proprie difese. La contestazione svolta dagli appellanti è fondata poichè, quando il conduttore rimborsò alla società le spese che quest'ultima aveva già anticipato al proprio difensore per l'assistenza legale di primo grado, nelle casse sociali residuò un importo che non rendeva necessaria la richiesta di ulteriori versamenti da parte dei soci per



fare fronte alle spese dell'appello. Pertanto, anche tenuto conto che l'acconto per il pagamento delle spese dell'appello neppure è stato deliberato, il fondamento della contestazione non sussiste.

In definitiva, pertanto, la contestazione rimane fondata in relazione al ritardo nella corresponsione di acconti pari, complessivamente, a meno di 2.000,00 euro per ciascuno degli appellanti: la contenuta entità della somma e la constatazione che la società, al di là dell'attività di sollecito, non ha subito alcuna effettiva conseguenza pregiudizievole dal ritardo, induce senz'altro a ritenere l'addebito non grave e, quindi, inidoneo a sorreggere la delibera di esclusione. E ciò tanto più se si considera che la delibera è stata emessa circa nove mesi dopo il pagamento, pur in ritardo, delle somme risultate effettivamente esigibili.

#### F.

Con il quarto motivo di esclusione, relativo anch'esso ad entrambi i soci è loro contestato l'illegitimo ed infondato rifiuto a partecipare all'atto di modifica dei patti sociali conseguente e necessario alla cessione delle quote sociali da parte delle sorelle *alla socia* di cui alla lettera Avv. 23.3.17 (allegata), circostanza che ha impedito di formalizzare detto trasferimento.

A fronte della legittimità del trasferimento delle quote tra i soci, senza la necessità del consenso degli altri (art. 6 Statuto 18.7.12) ed escludendosi, pertanto, il loro potere di veto, ne discende che la partecipazione al conseguente atto di modifica dei patti sociali, per mutata compagine sociale, è un atto dovuto cui il socio non può sottrarsi, non potendo impedire la circolazione delle quote a norma di Statuto.

Tale illegittimo diniego di cooperazione, non confortato da giustificazione alcuna, ha impedito alla società di operare dando nuovamente causa ad un conflitto tra i soci.

#### F.1.

##### Sostengono gli appellanti:

- il motivo in esame non integra violazione di un obbligo imposto dalla legge o dal contratto sociale, ma si risolve in una questione tra soci;
- non è vero che, in questo caso, la prelazione non opererebbe: per Statuto essa è esclusa solo in caso di cessione da un socio al coniuge o ai propri discendenti in linea retta;
- lo Statuto non prevede alcuna deroga all'art. 2252 cod. civ. e, anche per tale motivo, l'inadempimento contestato non sussiste;
- non sarebbe in ogni caso accettabile aggirare il diritto di prelazione facendo transitare prima le quote ad un altro socio: al momento della stipula del contratto sociale, i soci hanno voluto tutelare



l'interesse di ciascuno ad impedire l'ingresso nella società di estranei e l'interesse a mantenere inalterate le proporzioni tra le quote dei soggetti originari.

Replica la società:

- il contratto sociale impone il consenso di tutti solo per trasferire le quote a terzi, quindi il trasferimento in questione non richiedeva il consenso né era subordinato all'esercizio del diritto di prelazione;
- la libera circolazione delle quote a norma di Statuto rientra nell'ambito della gestione e del conseguimento dell'oggetto sociale, che la condotta ostruzionistica dei fratelli ha reso più difficile.

**F.2.**

Il motivo di esclusione è radicalmente infondato.

L'art. 2252 cod. civ., rubricato *Modificazioni del contratto sociale*, stabilisce che *Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.*

L'art. 7 dell'Atto di costituzione della società in data 21.10.1984 stabilisce che *Le quote sociali sono trasferibili a terzi solo con il consenso di tutti i soci.*

L'art. 7 della *Rielaborazione dei patti sociali per adeguamento alla normativa vigente* stipulato in data 18.07.2012 prevede che *Le quote sociali sono trasferibili a terzi solo con il consenso di tutti i soci, ai quali spetta comunque il diritto di prelazione. In caso di rifiuto di tutti i soci la quota potrà essere trasferita a terzi, a parità di prezzo e condizioni.*

*E' escluso il diritto di prelazione nell'ipotesi in cui un socio intenda cedere le proprie quote al coniuge o a discendenti in linea retta.*

In data 10 febbraio 2017 [redacted] comunicava a [redacted] e [redacted] l'intenzione delle socie [redacted] e [redacted] di cedere le proprie quote a [redacted] e [redacted] figlie della stessa [redacted] invitava quindi i soci a presentarsi presso il suo studio per formalizzare il trasferimento, per il quale necessitava la sottoscrizione di tutti i soci (doc. 23 parte appellante).

A fronte del rifiuto, manifestato dagli appellanti tramite il proprio legale, a tale trasferimento (cfr doc. 24 parte appellante), [redacted] inviava nuova comunicazione con cui spiegava che era intenzione delle [redacted] trasferire la proprie quote ad essa [redacted], la quale le avrebbe successivamente cedute alle proprie figlie. Sosteneva che la prima operazione non richiedeva il consenso di tutti i soci, non trattandosi di cessione a terzi, e che la seconda non era subordinata all'esercizio, da parte degli altri soci, del diritto di prelazione, trattandosi di cessione ai discendenti in linea retta. Invitava quindi e [redacted] a presentarsi "obbligatoriamente" presso il suo studio affinché il notaio potesse



procedere all'atto di trasferimento, precisando che *sarà severamente valutata la condotta e la responsabilità del socio che non dovesse partecipare all'atto* (doc. 25 parte appellante).

Seguiva ulteriore lettera di rifiuto del difensore degli appellanti.

Quanto sopra premesso questa Corte rileva, innanzitutto, come il rifiuto dei soci di sottoscrivere l'atto di trasferimento delle quote non sia affatto causa di esclusione degli stessi dalla società. L'eventuale illegittimità del rifiuto potrebbe rilevare, infatti, unicamente nei rapporti interni tra i soci, ma non costituisce inadempimento del socio ai propri obblighi verso la società. L'asserzione, contenuta nella delibera di esclusione, secondo cui tale rifiuto avrebbe impedito alla società di operare è del tutto inconsistente, in quanto la società ha continuato a sussistere, e ad operare, come era avvenuto sino a quel momento, ossia nella composizione sociale precedente, a suo tempo voluta e sottoscritta dai soci fondatori.

Quanto testè esposto è di per sé sufficiente ad escludere la legittimità del motivo di recesso.

Si aggiunga che i patti sociali consentono ai soci di esercitare *comunque* il diritto di prelazione, e quindi anche nel caso di trasferimento delle quote tra soci.

Da ultimo l'intenzione, apertamente dichiarata dalla di farsi trasferire le quote dalle per poi cederle alle figlie, onde escludere il diritto di prelazione degli altri soci, costituirebbe chiaramente un negozio in frode alla legge, in quanto diretto, mediante la stipula di due atti successivi, ad aggirare le disposizioni contenute nel contratto sociale, che escludono il diritto di prelazione dei soci unicamente nel caso di cessione dal socio al coniuge o ai propri discendenti: nel caso di specie, invece, le quote che avrebbero dovuto essere trasferite alle figlie della erano quelle delle

### F.3.

Si aggiunga, per completezza, che anche a considerare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di esclusione, entrambi contestati al socio nella parte in cui – per quanto esposto ai precedenti paragrafi - configurano un inadempimento dello stesso alle obbligazioni derivanti a suo carico dalla legge o dal contratto sociale, essi sarebbero pur sempre privi della gravità necessaria a fondare la delibera impugnata: si tratta infatti di violazioni di lieve entità che non hanno arrecato alcun danno apprezzabile alla società, oltre che prive di contestualità con la delibera impugnata.

Per tutto quanto sopra esposto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'illegittimità della delibera di esclusione adottata dalla società semplice in data 3 luglio 2017.



Tale delibera, pertanto, è improduttiva di effetti, senza necessità di alcuna statuizione di “reintegra” dei soci esclusi nella compagine sociale posto che la delibera dichiarata illegittima è del tutto inefficace.

#### G.

La domanda di accertamento della situazione patrimoniale della società, che gli appellanti hanno proposto in via meramente subordinata, rimane assorbita.

#### H.

Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come segue:  
per il primo grado in complessivi €. 10.343,00 per compensi – di cui €. 2.025 per la fase di studio, €. 1.349,00 per quella introduttiva, €. 3.560,00 per quella istruttoria ed €. 3.409,00 per quella decisoria – ed €. 1.214,00 per esposti;  
per l'appello in complessivi €. 8.066,00 per compensi – di cui €. 2.398,00 per la fase di studio, €. 1.585,00 per quella introduttiva ed €. 4.083,00 per quella decisoria – ed €. 902,00 per esposti, oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie 15%, cpa ed iva se dovuta per legge.

La liquidazione è effettuata in base al d.m. n. 55/2014, vigente *ratione temporis*, tenuto conto che la causa è di valore indeterminabile ed avuto riguardo alle caratteristiche ed al pregio dell'attività prestata ed alla natura e complessità delle questioni trattate.

#### P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:

in accoglimento dell'appello proposto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. 862/2019 pronunciata *inter partes* dal tribunale di Torino, che riforma,

- dichiara la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 del contratto sociale 18.07.2012 della società semplice

- dichiara illegittima la delibera di esclusione dalla società dei soci \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ adottata in data 3 luglio 2017 dalla società semplice

- condanna la società appellata a rimborsare agli appellanti le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 10.343,00 per compensi ed € 1.214,00 per esposti e, per l'appello, in €. 8.066,00 per compensi ed €. 902,00 per esposti, oltre, per ciascun grado, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge.



Così deciso dalla Prima sezione della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 27.03.2020, svolta da remoto tramite l'applicativo Teams Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il Consigliere est.

Dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente

Dott.ssa Renata Silva

